Minimi federali 2011 - 2012

Di seguito è riportato uno schema riassuntivo degli importi lordi e netti che, ai sensi della vigente normativa come previsto dalla Legge 23/03/1981 n. 91, nonché degli accordi raggiunti con le Lega Pro, che regolamentano i rapporti economici minimi tra le società professionistiche ed i loro tesserati per la stagione sportiva 2011/2012. Gli importi che regolamentano i rapporti con le società di serie A e B, sono gli stessi della stagione sportiva 2009/2010 in attesa della sottoscrizione dei nuovi Accordi Collettivi, e di conseguenza dei rispettivi importi minimi. La tabella si riferisce ai calciatori professionisti al "minimo" di stipendio ed ai calciatori "giovani di serie" in addestramento tecnico. Nel primo caso, lo status di professionista elimina ogni dubbio riguardo il trattamento, sia ai fini delle imposte dirette che previdenziale ed assistenziale: redditi di lavoro dipendente per le imposte dirette e iscrizione al Fondo Sportivi Professionisti aperto presso l'Enpals e al Fondo di Fine Carriera per le garanzie sociali. Nel secondo caso, lo status del calciatore "giovane di serie" in addestramento tecnico apre la possibilità ad interpretazioni riguardo la disciplina da applicare.

Il giovane di serie in addestramento tecnico

E' necessario individuare quale è il trattamento fiscale applicabile sia ai fini delle imposte dirette che ai fini previdenziali e assistenziali alla c.d. "indennità di addestramento" erogata dalle società di calcio professionistiche ai «giovani di serie» ai sensi dell'art. 33 delle NOIF.

Per rispondere al quesito posto è necessario, anzitutto, delineare precisamente la fattispecie quale è stata rappresentata e, quindi, esaminare preliminarmente la natura della «indennità» di cui al secondo comma dell'art. 33 delle N.O.I.F..
L'art. 33 delle N.O.I.F. detta le disposizioni relative ai "giovani di serie".
Sono definiti "giovani di serie" i calciatori dal 14° anno di età quando sono tesserati per una società associata in una delle Leghe professionistiche.
I calciatori con la qualifica di "giovani di serie" assumono un particolare vincolo, atto a permettere alla società di addestrarli e prepararli all'impiego nei campionati disputati dalla stessa, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui il calciatore compie anagraficamente il 19° anno di età.
Ai fini del parere va preso in considerazione il secondo comma dell'art. 33 il quale prevede espressamente che: «*Nell'ultima stagione sportiva del periodo di vincolo, il calciatore "giovane di serie", entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Federale, ha diritto, quale soggetto di un rapporto di addestramento tecnico e senza che ciò comporti l'acquisizione dello status di "professionista", ad un'indennità determinata annualmente dalla Lega cui appartiene la società*.»
Dal punto di vista soggettivo, quindi, l'indennità de qua è erogata dalle società di calcio professionistiche ai «giovani di serie» nell'ultima stagione sportiva del periodo di vincolo, ovvero la stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui il calciatore compie anagraficamente il 19° anno di età.
Ciò posto occorre rilevare, inoltre, che il «giovane di serie» sin dal compimento del 16° anno di età può stipulare contratto professionistico (art. 33 comma 3 NOIF). In tal caso, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 28 N.O.I.F. e agli artt. 3 e 4 della Legge 91/81, il calciatore assume lo status di professionista e si costituisce un rapporto di lavoro subordinato.
In conclusione, il «giovane di serie» destinatario della «indennità di addestramento» di cui all'art. 33 delle NOIF, ha lo status di non dipendente della società in quanto non ha stipulato un contratto professionistico.

La disciplina fiscale

Ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917:
«Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
a) Omissis
b) omissis
c) *le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno***, premio o sussidio** *per fini di studio o* **di addestramento professionale,** *se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante***;**
c bis) omissis

Occorre precisare che:

- per borsa di studio si intendono le erogazioni in favore di soggetti, anche non studenti, per sostenere l'attività di studio, di ricerca scientifica, di specializzazione ecc.;
- per assegno, premio, sussidio a fini di studio o di addestramento professionale, si intendono, oltre quelle erogazioni concernenti corsi di specializzazione, qualificazione o riqualificazione, anche quelle per corsi finalizzati ad una futura eventuale occupazione di lavoro. Sono comunque da escludere le spese sostenute ai fini di una selezione preliminare del personale da assumere.

Pertanto, si può fondatamente ritenere, sulla scorta delle considerazioni sopra svolte che al momento del pagamento i compensi vanno assoggettati ad una ritenuta a titolo d'acconto sull'Irpef (comprese le relative addizionali) determinata detraendo le detrazioni per familiari a carico e per lavoro dipendente (cfr. art. 24 DPR 600/1973).

La disciplina previdenziale e assistenziale

La disciplina previdenziale, trattandosi di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, è quella del Fondo INPS Gestione Separata (L. 335/1995).
Le aliquote contributive sono:

- per tutti gli iscritti alla gestione separata Inps senza altre coperture previdenziali obbligatorie l'aliquota contributiva complessiva è, per l'anno 2011, del 26,72 per cento (art. 59, comma 16, legge 449/1997);
- per tutti gli iscritti alla gestione separata Inps con altre coperture previdenziali obbligatorie e/o titolari di pensione diretta e indiretta l'aliquota contributiva è fissata (dal 1° gennaio 2008) per il 2011 al 17 per cento;
- l'onere contributivo va ripartito nella misura di 2/3 a carico della società e di 1/3 a carico del calciatore giovane in addestramento tecnico.

Conclusioni

Sulla scorta di quanto rappresentato e della normativa specifica vigente si ritiene fondatamente, che le somme erogate per effetto del secondo comma dell'art. 33 delle N.O.I.F. sia ai fini delle imposte dirette e sia ai fini previdenziali hanno il seguente trattamento:

Ai fini delle imposte dirette

- considerato che il percipiente **non è dipendente della società** trova applicazione il disposto di cui all'art. 47, secondo comma lettera c), del d.p.r. 917/1986 e, pertanto il c.d. «premio di addestramento» ai fini delle imposte dirette è assimilato ai redditi di lavoro dipendente, con applicazione al momento del pagamento dei compensi di una ritenuta a titolo d'acconto sull'Irpef (comprese le relative addizionali) determinata detraendo le detrazioni per familiari a carico e per lavoro dipendente (cfr. art. 24 DPR 600/1973);

Ai fini previdenziali e assistenziali

Inoltre, sulle somme erogate devono essere versati i contributi previdenziali al Fondo INPS Gestione separata (L. 335/1995). Le aliquote contributive sono:

- per tutti gli iscritti alla gestione separata Inps senza altre coperture previdenziali obbligatorie l'aliquota contributiva, per l'anno 2011, è del 26,72 per cento (art. 59, comma 16, legge 449/1997);
- per tutti gli iscritti alla gestione separata Inps con altre coperture previdenziali obbligatorie e/o titolari di pensione diretta e indiretta l'aliquota contributiva è fissata (dal 1° gennaio 2008) per il 2011 al 17 per cento;
- l'onere contributivo va ripartito nella misura di 2/3 a carico della società e di 1/3 a carico del calciatore giovane in addestramento tecnico.

Adempimenti formali

Per le somme erogate dovrà essere rilasciata al percipiente la Certificazione Unica dei Redditi di lavoro dipendente (CUD) con la indicazione:

- dei dati generali relativi al percettore dei premi;
- dei dati fiscali che possono essere utilizzati dal percettore dei premi, se necessario, per la compilazione della dichiarazione dei redditi: reddito e ritenute fiscali operate;
- i dati previdenziali ed assistenziali relativi ai contributi INPS.

MINIMI 2011 – 2012

CALCIATORI PROFESSIONISTI

CATEGORIA	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO
SERIE A MINIMO RETRIBUTIVO	ANNUO LORDO: 40.000,00 MENSILE LORDO: 3,333,33	ANNUO NETTO: 26.138,25 MENSILE NETTO: 2.178,18
SERIE A PRIMO CONTRATTO EX ART 33.2 NOIF	ANNUO LORDO: 29.000,00 MENSILE LORDO: 2.416,66	ANNUO NETTO: 20.275,13 MENSILE NETTO: 1.698,59
SERIE A MINIMO RETRIBUTIVO DAL 20° AL 23° ANNO DI ETA'	ANNUO LORDO: 29.000,00 MENSILE LORDO: 2.416,66	ANNUO NETTO: 20.275,13 MENSILE NETTO: 1.698,59
SERIE A MINIMO RETRIBUTIVO DAL 16° AL 19° ANNO DI ETA'	ANNUO LORDO: 20.000,000 MENSILE LORDO: 1.666,66	ANNUO NETTO: 14.719,32 MENSILE NETTO: 1226,61
SERIE B	ANNUO LORDO: 24.838,00 MENSILE LORDO: 2.069,83	ANNUO NETTO: 17.689,75 MENSILE NETTO: 1.474,14
1^ DIVISIONE	ANNUO LORDO: 19.397,00 MENSILE LORDO: 1.616,42	ANNUO NETTO: 14.349,09 MENSILE NETTO: 1.195,75
2^ DIVISIONE	ANNUO LORDO: 18.013,00 MENSILE LORDO: 1.501,08	ANNUO NETTO: 13.499,35 MENSILE NETTO: 1.124,95

GIOVANI DI SERIE IN ADDESTRAMENTO TECNICO – PRECONTRATTO

CATEGORIA	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO
SERIE A	ANNUO LORDO: 15.000,00 MENSILE LORDO: 1.094,75	ANNUO NETTO: 11.804,79 MENSILE NETTO: 886,53
SERIE B	ANNUO LORDO: 11.307,00 MENSILE LORDO: 942,25	ANNUO NETTO: 9.492,70 MENSILE NETTO: 791,06
1^ DIVISIONE	ANNUO LORDO: 8.954,00 MENSILE LORDO: 746,16	ANNUO NETTO: 8.019,56 MENSILE NETTO: 668,30
2^ DIVISIONE	ANNUO LORDO: 7.560,00 MENSILE LORDO: 630,00	ANNUO NETTO: 6.810,90 MENSILE NETTO: 567,58